



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE PARTICOLARI ISTITUTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Il giorno xx gennaio 2023, alle ore 00,00 presso il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 per la definizione delle nuove misure della quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione e dell'acconto della retribuzione di risultato da attribuire ai dirigenti generali, ai dirigenti superiori e ai primi dirigenti del suddetto Corpo a decorrere dal 1 gennaio 2022.

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Sottosegretario di Stato, xxx ed è composta dal Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Pref. Laura Lega, dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Ing. Guido Parisi, dal Direttore centrale per le risorse finanziarie Dott. Fabio Italia.

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni sindacali del personale direttivo e dirigente del comparto autonomo di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico" firmatarie dell'accordo sindacale per il triennio normativo ed economico 2019-2021, recepito col decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120.

PREMESSO CHE

L'articolo 15, comma 3, lettera a, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, di recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevede che la contrattazione integrativa si svolge, tra l'altro, per l'attuazione della disciplina concernente il trattamento economico accessorio, ivi compreso quello collegato al risultato connesso al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

L'accordo decentrato di livello nazionale del 18 luglio 2007 disciplina le modalità di utilizzo dei compensi ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per incarichi aggiuntivi, sostituzione del dirigente titolare e clausola di salvaguardia ai sensi degli articoli 60, 61 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 aprile 2006 relativo al personale dirigente dell'area I per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003.

L'articolo 16, comma 3, del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2019-2021, prevede che, in relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti di livello non generale in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'amministrazione o su designazione della stessa, i cui compensi affluiscono al fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al titolare dell'incarico è corrisposta, a integrazione della retribuzione individuale di risultato, una quota del compenso spettante in base alla vigente disciplina, da definirsi con accordo integrativo nazionale, in una misura ricompresa tra il cinquanta per cento e il sessantasei per cento dell'importo, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione; la quota residua dei compensi affluiti al predetto fondo è destinata all'incremento della retribuzione di risultato.

L'articolo 17, comma 3, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2022 prevede che, in relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'amministrazione o su designazione della stessa, i compensi affluiscono interamente al fondo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sono destinati all'incremento della retribuzione di risultato.

L'articolo 16, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2022 prevede che, in relazione all'espletamento di incarichi di reggenza conferiti con provvedimento formale dall'amministrazione, al dirigente di livello non generale che sostituisce il titolare è attribuito, a integrazione della retribuzione individuale di risultato, in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi, per il periodo di sostituzione, un importo di una misura ricompresa dal quindici per cento al venticinque per cento del valore economico della retribuzione di rischio e di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito, da definirsi con il sopra richiamato accordo integrativo nazionale, tenendo conto, in particolare, dell'ambito territoriale degli incarichi ricoperti.

L'articolo 17, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2022 prevede che, in relazione all'espletamento di incarichi di reggenza conferiti con provvedimento formale dall'amministrazione, al dirigente di livello generale che sostituisce il titolare è attribuito, a integrazione della retribuzione individuale di risultato, in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi, per il periodo di sostituzione, un importo di una misura ricompresa dal quindici per cento al venticinque per cento del valore economico della retribuzione di rischio e di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito, da definirsi con il sopra richiamato accordo integrativo nazionale, tenendo conto anche dell'ambito territoriale degli incarichi ricoperti.

L'articolo 9, comma 32, del suddetto decreto legge n. 78 del 2010 prevede che le amministrazioni che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, pur in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico attribuito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore; non si applicano le disposizioni normative e contrattuali più favorevoli, fermo restando il livello generale o non generale di appartenenza del dirigente medesimo.

LE PARTI CONVENGONO

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, titolari di incarichi aggiuntivi conferiti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'amministrazione o su designazione della stessa, in relazione all'espletamento dei suddetti incarichi, i cui compensi affluiscono al fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti di livello non generale, è corrisposta, a integrazione della retribuzione individuale di risultato, una quota pari al xx per cento del compenso spettante in base alla vigente disciplina, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione; la quota residua del compenso affluisce al predetto fondo a incremento delle risorse destinate alla retribuzione di risultato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori incaricati di sostituire, con provvedimento formale di reggenza conferito dall'amministrazione, il dirigente di livello non generale titolare, in relazione all'espletamento del suddetto incarico e per il periodo di sostituzione, in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi, è attribuito, nell'ambito della retribuzione di risultato, un importo pari:

a) al xx per cento della misura della retribuzione di rischio e di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito, per reggenze svolte nella stessa regione;

b) al xx per cento della misura della retribuzione di rischio e di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito, per reggenze svolte in altra regione.

